



PREFETTURA DELL'AQUILA
Sezione Regionale Albo Segretari Comunali e Provinciali

IL PREFETTO

VISTO l'art. 10, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 465/97, il quale prevede che i Comuni, le cui sedi sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione regionale dell'ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, con deliberazioni dei rispettivi consigli, possono stipulare tra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria e che nelle convenzioni stesse è individuato il Sindaco competente alla nomina ed alla revoca del segretario;

VISTA la deliberazione n. 164 del 7/7/2000 con la quale il C.di A. dell'ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, oltre a disciplinare le procedure di presa d'atto delle sedi di segreteria convenzionate, ha espresso, come indirizzo, che le convenzioni per l'ufficio di segreteria, disciplinate dall'art. 10 del D.P.R. n. 465/97, siano stipulate in maniera tale da consentire al segretario l'effettivo svolgimento delle funzioni previste dalla legge, nel rispetto dei principi generali che presidono al buon e corretto andamento della pubblica amministrazione, nonché dei principi di adeguatezza organizzativa degli Enti interessati alla convenzione;

VISTE le deliberazioni dei Consigli comunali di Arielli (CH) n. 9 del 09/6/2025, di Lama dei Peligni (CH) n. 20 del 13/6/2025 e di Pretoro (CH) n. 16 del 10/6/2025 con le quali è stato approvato lo schema della convenzione per la gestione associata del servizio di segreteria dei Comuni medesimi;

CONSIDERATO che le sedi di segreteria dei Comuni di Arielli, Lama dei Peligni e Pretoro sono attualmente vacanti;

VISTO l'atto di convenzione sottoscritto dai Sindaci in data 18/6/2025 per la durata di 3 (tre) anni a partire dalla presa di servizio del segretario titolare della convenzione;

CONSIDERATO che la popolazione dei rispettivi Comuni alla data del 31/12/2024 è la seguente: Arielli 1.048 abitanti, Lama dei Peligni 1.038 abitanti e Pretoro 863 abitanti;

VISTO l'art. 3, della convenzione sottoscritta dai Sindaci il quale recita "*Alla scadenza della convenzione e nei casi di scioglimento anticipato i Sindaci hanno la possibilità di definire d'intesa tra loro e con l'accettazione del segretario titolare della sede, in quale comune, tra quelli facenti parte della convenzione, il Segretario stesso deve essere nominato*";

VISTO l'art. 3, comma 3, del D.M. del 21/10/2020, relativo ai nuovi criteri di classificazione delle segreterie convenzionate, il quale stabilisce che "**...alla scadenza delle convenzione di cui al comma 1, ovvero in caso di scioglimento anticipato, il segretario conserva la titolarità della sede dell'ente capofila**";

VISTO l'art. 4 della convenzione sottoscritta il quale stabilisce che "*in caso di vacanza, assenza o impedimento del Segretario comunale titolare della sede convenzionata, le funzioni verranno assunte da altro segretario.....oppure dal vice-segretario della convenzione, nominato dal Sindaco del Comune capofila tra i funzionari dei comuni in possesso dei requisiti.....*"



PREFETTURA DELL'AQUILA
Sezione Regionale Albo Segretari Comunali e Provinciali

CONSIDERATO che la legge 30/7/2010 n. 122, di conversione in legge, con modificazioni del Decreto Legge 31/5/2010 n. 78, ha disposto la soppressione dell'Agazia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali e la successione a titolo universale alla stessa del Ministero dell'Interno;

VISTO l'art. 1, comma 4 del Decreto del Ministro dell'Interno del 31/7/2010 nel quale è stabilito che i Prefetti dei capoluoghi di Regione succedono, avvalendosi degli uffici e del personale delle Sezioni, ai Consigli di Amministrazione delle Sezioni Regionali della suddetta Agazia;

VISTA la nota del Ministro dell'Interno – Gabinetto prot. n. 7116/M/1 Uff. Affari Territoriali del 31/7/2010 con la quale i Prefetti dei capoluoghi di regione sono stati incaricati di assicurare a livello territoriale la continuità del servizio;

VISTE le circolari n. 485-E (P) del 24/3/2015 e n. 3782-E (P) del 18/6/2015 del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari Interni e Territoriali – Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali in materia di convenzioni per l'ufficio di segreteria;

VISTO l'art. 16-ter, comma 11, del decreto legge n. 162/2019, convertito con legge n.8 del 2020, con il quale è stato stabilito che la classe di segreteria delle convenzioni previste dall'art. 98, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 è determinata dalla somma degli abitanti di tutti i comuni convenzionati;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 21 ottobre 2020, con cui sono state dettate le modalità e la disciplina di dettaglio per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione delle convenzioni per l'ufficio di segreteria comunale;

VISTA la circolare prot. n. 14449 del 1/12/2020 del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari Interni e Territoriali – Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali;

VISTO il D.P.R. 465/97;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il CCNL dei segretari comunali e provinciali sottoscritto in data 16.5.2001;

VISTO il CCNL dei segretari comunali e provinciali per il quadriennio normativo 2006/2009 e per il biennio economico 2006/2007, sottoscritto il 14 dicembre 2010;

VISTO il CCNL dei segretari comunali e provinciali per il biennio economico 2008/2009, sottoscritto il 1 marzo 2011;

VISTO il CCNL dei segretari comunali e provinciali per il triennio 2016/2019 sottoscritto il 17 dicembre 2020;

VISTO il CCNL dell'Area Funzioni Locali per il triennio 2019/2021 sottoscritto il 16/7/2024;

ACCERTATA pertanto la regolarità del procedimento di nomina;



PREFETTURA DELL'AQUILA
Sezione Regionale Albo Segretari Comunali e Provinciali

DECRETA

di prendere atto della stipulazione della convenzione di segreteria tra i Comuni di Arielli- capofila- (1.048 abitanti), Lama dei Peligni (1.038 abitanti) e Pretoro (863 abitanti) – CH - per un totale di 2.949 abitanti, attualmente vacante, classificandola, per effetto delle disposizioni sopra citate, quale sede di Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti (classe IV), per la durata di 3 (tre) anni.

p. IL PREFETTO
VICE PREFETTO VICARIO
(D'Alessio)

AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI **ARIELLI**
comunearielli@servercertificato.it

AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI **LAMA DEI PELIGNI**
comunelamadeipeligni@pec.it

AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI **PRETORO**
comunepretoro@pec.it